



**COMUNE DI NEIVE**

**PROVINCIA DI CUNEO**

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL' ADDIZIONALE  
COMUNALE I.R.P.E.F.**

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F), istituita, a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191, dall'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2 – Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Neive, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

## **Art. 3 – Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Neive, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4 – Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita dal Comune ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i., nel rispetto delle vigenti normative.

## **Art. 5 – Variazione dell'aliquota**

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2026 nella misura di 0,60 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti con apposita deliberazione.
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

## **Art. 6 – Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360.

## **Art. 7 – Esenzioni**

1. In sede di prima applicazione, non viene stabilita una diversa soglia di esenzione (no tax area) diversa da quella prevista dalle norme in vigore, aggiornate o sostituite dalla legge finanziaria 2007, fatta salva la possibilità di apportare eventuali diversificazioni annuali delle soglie medesime con successive integrazioni al presente regolamento, alla luce di attenta valutazione di quelle che saranno le effettive realtà sociali del territorio gestito, non disgiunte dal gettito effettivo dell'addizionale rapportato ai fabbisogni di bilancio di ciascun esercizio di competenza.

## **Art. 8 – Funzionario responsabile**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione dell'addizionale, secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è preposto un Responsabile designato dal Sindaco.
2. A tale Responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'addizionale stessa previsti dalla legge (art.1 commi dal 158 e dal 179 al 182 della legge finanziaria 2007) e dai Regolamenti interni dell'Ente.

## **Art. 9 – Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs n. 471,472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio, amministrativo, tributario, oltre agli interessi di legge.

## **Art. 10 – Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 così come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge n. 256/2006.
2. Sono abrogate le disposizioni adottate in materia dal Comune che dovessero risultare in contrasto con i presente Regolamento.